

COMUNE DI
MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Provincia di Pavia

INTERVENTI E PRESTAZIONI

E

AMBITI DI APPLICAZIONE

DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

EQUIVALENTE

LINEE GUIDA

Approvate con deliberazione di G.C. n. 28 del 23.05.2008

INDICE

capo I – Finalità e ambiti di applicazione

art. 1 – oggetto delle linee guida

art. 2 – ambiti di applicazione

capo II – Minimo vitale

art. 3 – disposizioni generali

capo III – Servizio Assistenza Domiciliare Anziani

art. 4 – finalità del servizio e destinatari

art. 5 – partecipazione dell'utente al costo del servizio

capo IV – Servizio Assistenza Domiciliare Minori e Minori Handicappati

art. 6 – finalità del servizio e destinatari

art. 7 - partecipazione dell'utente al costo del servizio

capo V –Telesoccorso

art. 8 – finalità del servizio e destinatari

art. 9 - partecipazione dell'utente al costo del servizio

capo VI - Servizio trasporto dializzati

art. 10 – finalità del servizio e destinatari

art. 11 - partecipazione dell'utente al costo del servizio

capo VII – Integrazione rette di ricovero presso r.s.a. e rette di frequenza di c.d.i.

art. 12 - definizione e disposizioni generali

art. 13 - partecipazione del comune al costo del servizio

art. 14 – recupero del credito

capo VIII – Disposizioni diverse

art. 15 – assistenza in casi particolari

art. 16 – utilizzo dei dati personali

capo I

Finalità e ambiti di applicazione

art. 1 – oggetto delle linee guida

Le presenti linee guida individuano i servizi e **le prestazioni di carattere sociale e assistenziale non destinati alle generalità dei soggetti** per i quali il Comune di Montebello della Battaglia applica i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente secondo quanto disposto dal “Regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni agevolate in campo sociale (D.Lgs.vo n. 109 del 31.03.1998 e succ. modificazioni), approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28.02.2002 e modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 08.03.2003 e determinano le soglie di reddito agli effetti lsee che danno diritto alla gratuità della prestazione o individuano la percentuale di partecipazione economica al servizio posta a carico del richiedente.

art. 2 – ambiti di applicazione

Le disposizioni delle presenti linee guida si applicano negli ambiti di seguito specificati e, comunque, sono estese dal Comune a tutte le prestazioni

sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso ente locale:

1. **Minimo vitale**
2. **Servizio Assistenza Domiciliare Anziani**
3. **Servizio Assistenza Domiciliare Minori e Minori Handicappati**
4. **Telesoccorso**
5. **Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali**
6. **Servizio trasporto dializzati**

capo II

Minimo vitale

art. 3 – disposizioni generali

Per gli interventi previsti nell'ambito del "*minimo vitale*", si applicano le disposizioni contenute nell' art. 11, 12 e 14 del "Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate in campo sociale".

I contributi e le agevolazioni concesse dal Comune dovranno comunque essere compatibili con le disponibilità di bilancio ed avere assicurata la necessaria copertura finanziaria.

capo III

Servizio Assistenza Domiciliare Anziani

art. 4 – finalità del servizio e destinatari

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è inteso come un insieme di prestazioni socio-assistenziali di tipo non sanitario rivolte ad anziani, handicappati e inabili con lo scopo di favorire l'autonomia residua della persona,

impedendone l'isolamento sociale, prevenendo il suo eventuale ricovero in istituto e consentendole di rimanere nel proprio ambito locale e familiare.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato da apposito regolamento.

I criteri di contribuzione degli utenti alle prestazioni di assistenza sociale allegati alle attuali disposizioni regolamentari, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31.03.1998, sono sostituiti dal seguente art. 5 "Partecipazione dell'utente al costo del servizio".

art. 5 – partecipazione dell'utente al costo del servizio

Il Comune di Montebello della Battaglia potrà intervenire economicamente a favore degli interessati relativamente al costo del servizio di assistenza domiciliare, nel caso in cui vi sia la partecipazione da parte degli assistiti e dei parenti tenuti agli alimenti in adeguata proporzione.

Relativamente alla quota pagata dall'assistito, il Comune determina la partecipazione al costo del servizio in base alla situazione economica equivalente dei soggetti che beneficiano del Servizio di Assistenza Domiciliare, definita ai sensi dell'art. 4 del regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate in campo sociale:

ISEE: PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1) fino ad € 5.200,00 | gratuito |
| 2) da € 5.200,01 a € 10.600,00 | al 50% |
| 3) da € 10.600,01 a € 18.600,00 | al 70% |
| 4) oltre € 18.600,00 | al 100% |

Con scadenza annuale il Comune verifica le condizioni reddituali degli utenti acquisendo a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione alla spesa.

Resta facoltà del Comune stabilire un abbattimento o un incremento percentuale sulle quote a carico dell'utenza nella misura fino al 30% secondo le esigenze di bilancio.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta che siano in grado di intervenire economicamente in favore dell'interessato, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti, rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che compongono il nucleo familiare, si calcola così come stabilito dall'art. 4 e seguenti del regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate in campo sociale.

capo IV

Servizio Assistenza Domiciliare Minori e Minori Handicappati

art. 6 – finalità del servizio e destinatari

Il Comune può intervenire in favore di minori a rischio di emarginazione, sia per problemi legati al disagio familiare che a handicap, al fine di favorire la loro integrazione nel contesto familiare e sociale e di evitare il loro inserimento in istituto, con il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori e il Servizio Assistenza Domiciliare Minori Handicappati.

art. 7 – partecipazione dell'utente al costo del servizio

Il Comune pone una quota di compartecipazione a carico delle famiglie degli utenti sulla base dell'ISEE del nucleo familiare calcolato secondo quanto disposto dall'art. 4 e seguenti del regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate in campo sociale .

ISEE: PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DELL'UTENTE

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1) fino ad € 5.200,00 | gratuito |
| 2) da € 5.200,01 da € 10.600,00 | al 50% |
| 3) da € 10.600,01 ad € 18.600,00 | al 70% |
| 6) oltre € 18.600,00 | al 100% |

capo V

Telesoccorso

art. 8 – finalità del servizio e destinatari

Per assicurare in caso di necessità un soccorso immediato all'anziano che vive solo o che trascorre solo la maggior parte del suo tempo in quanto i familiari sono impegnati fuori casa, il Comune interviene a favore dei cittadini anziani residenti con il Servizio di Telesoccorso.

art. 9 – partecipazione dell'utente al costo del servizio

Il Comune, in base alla situazione economica equivalente degli utenti, determina la loro quota di partecipazione al costo del servizio per quanto riguarda l'installazione degli apparecchi e il loro canone mensile di manutenzione.

ISEE: PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DELL' UTENTE

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1) fino ad € 5.200,00 | gratuito |
| 2) da € 5.200,01 a € 10.600,00 | al 50% |
| 3) oltre € 10.600,00 | al 100% |

capo VI

Servizio trasporto dializzati

art. 10 – finalità del servizio e destinatari

Il servizio di trasporto viene effettuato tramite la Croce Rossa Italiana ai pazienti dializzati che ne fanno richiesta al fine di limitare i disagi derivanti dal loro stato sanitario.

art. 11 – partecipazione dell'utente al costo del servizio

Il Comune, in base alla situazione economica equivalente dei pazienti dializzati, determina la quota di partecipazione al costo del servizio effettuato dalla Croce Rossa Italiana.

ISEE: PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DELL' UTENTE

1) fino ad € 5.200,00	gratuito
2) da € 5.200,01 da € 10.600,00	al 50%
3) da € 10.600,01 ad € 18.600,00	al 70%
6) oltre € 18.600,00	al 100%

capo VII

Integrazione rette di ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali

art. 12 – definizione e disposizioni generali

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano inserito in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Comune pone a

carico del proprio bilancio a favore di soggetti ospiti di Residenze Sanitarie Assistenziali.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano e i parenti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, non siano in grado di pagare interamente la retta per la permanenza nella struttura ospitante.

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Comune corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica equivalente di cui agli art. 4 e seguenti del regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni agevolate in campo sociale.

Nella domanda andrà indicato l'importo della retta da pagare (allegando un'attestazione rilasciata dalla struttura frequentata), dell'integrazione richiesta al Comune nonché il periodo cui l'integrazione si riferisce.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale dovranno essere fatte le opportune valutazioni sulla possibilità di utilizzo dell'eventuale patrimonio immobiliare di proprietà dell'interessato, effettuando sullo stesso impegni corrispondenti a quanto necessario per pagare le intere rette di cui sopra e sino a concorrenza del valore dell'immobile.

In caso di decesso dell'anziano il Comune si riserva di recuperare dagli eredi quanto necessario, sino a copertura di eventuali crediti vantati dal Comune stesso.

art. 13 – partecipazione del comune al costo del servizio

Il Comune può prevedere gli eventuali interventi economici di cui al precedente articolo nelle misure di seguito riportate:

ISEE: PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA RETTA

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1) fino ad € 5.200,00 | fino al 50% |
| 2) da € 5.200,01 ad € 10.600,00 | fino al 20% |
| 3) oltre € 10.600,01 | non partecipa |

Per le finalità di cui al presente articolo, stanti la peculiarità del servizio e la diversa tipologia dei soggetti ricoverati presso R.S.A. il Comune, pur applicando i criteri unificati di valutazione della situazione economica equivalente, si riserva di valutare le effettive entrate economiche di cui il richiedente può disporre per assicurare la necessaria copertura finanziaria della spesa da sostenere.

art. 14 – recupero del credito

Al fine di garantire il rimborso delle somme anticipate dal Comune per i servizi sociali di cui al presente regolamento l'Amministrazione Comunale può intraprendere specifici atti nei confronti delle persone per cui si rende necessario un intervento di aiuto e/o di sostegno nel caso in cui posseggano beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese stesse.

Tali atti, ai sensi della normativa vigente, riguardano essenzialmente:

- a. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore ad € 5.164,00;
- b. l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
- c. l'alienazione consensuale dei beni immobili dell'assistito (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per gli interventi effettuati..

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

capo VIII

Disposizioni diverse

art. 15 – assistenza in casi particolari

Quando l'assistenza economica riconducibile al capo IV del presente regolamento riguardi persone che si trovino di passaggio nel Comune, l'intervento è effettuato con la dovuta immediatezza sulla base di una valutazione contingente del bisogno e quindi della necessità dell'intervento assistenziale disposta dal Responsabile del Servizio, sulla scorta di motivata deliberazione della Giunta Comunale che reperisce anche i fondi necessari all'intervento.

In tal caso si prescinde dall'istruttoria formale della pratica e dall'accertamento dei requisiti economici di cui all'art. 12 del presente regolamento.

In genere, salvo più gravi e diverse situazioni, l'assistenza economica di cui al presente articolo consiste in un aiuto di carattere alimentare e nelle spese minime indispensabili per raggiungere la dimora abituale, ed eventualmente nella erogazione del servizio di trasporto per consentire all'assistito di recarsi dalla frazione di residenza al capoluogo per approvvigionarsi dei servizi ivi disponibili. In alcuni casi di estremo bisogno il trasporto dell'assistito può essere effettuato al di fuori del territorio comunale per consentire visite specialistiche e/o quant'altro occorra.

art. 16 - utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio sociale comunale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela

dei dati personali (legge 675/96 e successive modificazioni, D.Lgs n. 135/99).

Si applica inoltre quanto disposto dall'art 7 del D.Lgs. correttivo del D.Lgs. 109/98, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 maggio 2000.